



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

sentenza n. 269/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al **n. 69529** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato il 18 aprile 2024 ad istanza di **B.R.**
(c.f. OMISSIS), nato a OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato
Alessio Papa (c.f.: PPALSS79S15F158L), che chiede di ricevere le
comunicazioni relative al processo al fax n. 090/671520 e/o
all'indirizzo pec: avvalessiopapa@pec.giuffre.it;

CONTRO

- **il Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza**
- **Direzione Centrale per i servizi di ragioneria - Ufficio VII**
Trattamento pensioni e previdenza, in persona del legale
rappresentante *pro-tempore*;
- **l'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F.
80078750587) in persona del Presidente e legale rappresentante *pro*
tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Tiziana
G. Norrito (c.f. NRRTNG70H55F061Y, Pec:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it fax 0917798749), dall'avv.

Francesco Gramuglia (c.f. GRMFNC64R17F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi

(c.f.VLRFNC72E20L112A; pec:

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura dell'Istituto sita in via M.

Toselli n. 5;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Udite all'odierna udienza pubblica, con l'assistenza della sig.ra

Michela Montalbano, le parti, come da verbale;

premesso in

FATTO

1. Nel ricorso introduttivo, il signor B. - già sovrintendente Capo della Polizia di Stato, in congedo dal 1° agosto 2019 - esponeva di aver presentato, in data 13 maggio 2020, una richiesta avente ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità (già valutate sotto il profilo dell'ascrivibilità nel verbale modello B n. ME120001797 del 6 luglio 2020 redatto dalla Commissione Medica Ospedaliera 2^a di Messina):

- artrosi cervico - dorsale a modica incidenza funzionale, ascritta alla tabella B;

- protrusioni discali C5 C6, C6 C7, a scarsa incidenza funzionale, non ritenute ascrivibili a categoria;

- gastroduodenite, ascritta alla Tabella A, ottava categoria.

L'interessato riferiva ancora che il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - pronunciandosi in

conformità al parere reso dal Comitato di Verifica nell'adunanza n. 2675 del 18 gennaio 2022 - adottava il decreto n. 1268/23, con cui dichiarava la non dipendenza da causa di servizio delle infermità in questione.

B. poi, ritenendo errata tale valutazione, richiedeva la pensione privilegiata in relazione alle medesime patologie e, dopo aver vanamente diffidato l'amministrazione previdenziale, istaurava il presente giudizio.

1.1. Il ricorrente opponeva, in particolare, l'insufficienza dell'istruttoria, asseritamente svolta senza tener conto dei gravosi incarichi affidatigli e delle condizioni ambientali disagiate in cui li aveva svolti e la laconicità della motivazione posta a sostegno dell'atto avverso; nel merito, sosteneva le proprie ragioni anche mediante l'allegazione di una consulenza medica, chiedendo che - previa declaratoria dell'illegittimità degli atti contestati - gli fosse riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di privilegio di cui alla Tabella A, VI Categoria, o, in subordine, a quello riconosciuto spettante in esito al giudizio, con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei ratei pensionistici arretrati, maggiorati con interessi e rivalutazione monetaria.

2. L'Inps si costituiva in data 29 novembre 2024, osservando che, in assenza del riconoscimento della causa di servizio, la pensione richiesta dall'interessato con domanda del 24 luglio 2023 non avrebbe potuto essergli concessa; per questa ragione, chiedeva il rigetto del ricorso.

3. In esito all'udienza dell'11 dicembre 2024, il G.U. adottava l'ordinanza istruttoria n. 156/2024, con cui chiedeva al Ministero dell'Interno di depositare una documentata relazione sulle mansioni affidate al sovrintendente.

Con lo stesso provvedimento veniva affidata alla Sezione speciale del Collegio medico - legale istituita presso questa Sezione giurisdizionale l'incarico di redigere di un parere medico legale su:

a) la dipendenza dal servizio delle infermità: *"artrosi cervico - dorsale a modica incidenza funzionale", "protrusioni discali C5 C6, C6 C7 a scarsa incidenza funzionale"; "gastroduodenite."*

b) l'inquadramento ai fini pensionistici delle malattie riconosciute dipendenti dal servizio, avuto riguardo alla loro evoluzione all'epoca della proposizione della domanda e, eventualmente, all'esito dell'applicazione dei criteri stabiliti nel caso di cumulo di patologie.

4. In data 12 maggio 2015, l'organo di consulenza chiedeva un differimento dei termini previsti nella richiamata ordinanza istruttoria, anche in ragione della necessità di completare la valutazione in corso con l'esame della relazione non ancora trasmessa dal Ministero.

Il 2 settembre 2025, dopo aver esaminato la predetta relazione, nel frattempo pervenuta, l'organo di consulenza depositava il proprio elaborato, in cui concludeva per la sussistenza di un rilievo concausale del servizio esclusivamente in riferimento alle infermità *"artrosi cervico - dorsale a modica incidenza funzionale"* e *"protrusioni discali C5 C6, C6 C7 a scarsa incidenza funzionale"*, ascrivibili alla tabella

B, da ristorarsi con tre annualità *una tantum* di VIII categoria.

5. All'udienza del 18 settembre 2025, l'avvocato Francesco Russo, per il ricorrente, su delega del procuratore costituito, e l'avvocato Tiziana Norrito, per l'INPS, si riportavano alle precedenti difese e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.

Considerato in

Diritto

1. Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa della parte ricorrente ad ottenere la pensione di privilegio in riferimento al complesso di patologie indicate in narrativa.

2. Il quadro normativo nel cui ambito va inquadrata la fattispecie è composto, in primo luogo, dall'art. 67, comma 1, del D.P.R. n.1092/1973, che annovera la dipendenza da fatti di servizio delle infermità accusate dai militari (c.d. causa di servizio) fra le condizioni richieste per accedere al trattamento pensionistico privilegiato; occorre avere riguardo inoltre, all'art. 64 del medesimo decreto, il quale, al comma 2, precisa che i *"fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento di obblighi di servizio"* e, al comma 3, dispone che le *"infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante."*

Rilevano, dunque, anche i fattori concausali dipendenti dal servizio, qualora gli stessi abbiano facilitato la insorgenza della patologia o abbiano influito sul relativo decorso.

3. Ciò premesso, nel caso di specie, l'amministrazione, pronunciandosi con decreto n. 1268/23 del 19 giugno 2023, ha negato

la sussistenza del requisito in questione, rigettando l'istanza dell'ex sovrintendente.

4. Tale valutazione appare solo in parte condivisibile, secondo quanto di seguito esposto, conseguendone la parziale fondatezza del ricorso.

5. Il giudicante, infatti, ritiene di far proprie le conclusioni cui - dopo un attento esame degli atti e in seguito alla visita diretta del periziato - è giunto il Collegio Medico Legale presso questa Sezione, interpellato con l'ordinanza n. 156/2024.

Sul punto occorre specificare che l'inottemperanza del Ministero in ordine alla richiesta del consulente di fornire ulteriori elementi non inficia l'attendibilità della C.T.U., basata, comunque, su un'ampia base conoscitiva, ricomprendente, fra l'altro, la consulenza di parte allegata al ricorso e i rapporti informativi inviati dall'amministrazione di appartenenza il 19 maggio 2025.

Ciò posto, il giudizio di interdipendenza, differenziato per infermità e preceduto da una disamina dell'eziopatogenesi delle patologie, appare del tutto coerente con la lettura scientifica e con le caratteristiche del servizio prestato dal ricorrente.

Nel dettaglio: si ritiene che le mansioni cui è stato adibito il signor B. e il connesso *stress* psico fisico non abbiano esplicitato alcuna rilevanza, neppure concausale, sulla gastroduodenite dallo stesso sofferta; al contrario, si reputa che le lunghe percorrenze su autovetture e treni e i servizi appiedati, svolti anche su terreni impervi e sconnessi, abbiano comportato croniche sollecitazioni microtraumatiche sul rachide, che hanno contribuito all'insorgenza della patologia

artrosica, cervicale e dorsale, da accorparsi in un'unica diagnosi insieme alle protrusioni discali accusate dall'interessato.

6. Appare condivisibile, infine, anche l'inquadramento tabellare della malattia, ascritta, dalla data della cessazione dal servizio, alla tabella B, per 3 annualità *una tantum* di VIII categoria.

7. In conclusione, deve essere riconosciuto il diritto del signor B., decorrente dal 1° agosto 2023 (primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, *ex art. 191, comma 2, del d.P.R. 1092/1973*), alla corresponsione di una indennità *una tantum* di tre annualità di VIII categoria, tabella B, maggiorate di interessi e rivalutazione, da calcolarsi secondo i criteri di cui art. 167, comma 3, c.g.c. e art. 21, comma 2, delle disp. att. al c.g.c., dalle singole scadenze fino al soddisfo.

8. La complessità delle questioni trattate e l'esito della lite induce a compensare le spese fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

- in parziale accoglimento del ricorso riconosce il diritto del signor **B. R.**, decorrente dal 1° agosto 2023, a tre annualità *una tantum* di VIII categoria, oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione, da calcolarsi *ex art. 167, comma 3, c.g.c. e art. 21, comma 2, delle disp. att. al c.g.c.*, dalle singole scadenze sino al pagamento.

Spese compensate.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.

Dispone che nei riguardi della parte privata venga apposta a cura della Segreteria l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003.

Il Giudice

consigliere Adriana Parlato

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 18 settembre 2025

Pubblicata il 22 settembre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di B. R. c.f. OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 22 settembre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

